

STATUTO

**N.O.I. - NUOVE OPPORTUNITA'
DI IMPIEGO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS CON SIGLA N.O.I.
S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARMIGNANO DI BRENTA PD
PIAZZA DEL POPOLO 1
Numero REA: PD - 360293
Codice fiscale: 04082170285
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2010 - Statuto completo	2
--	---

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DE-
CRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.**-----
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCU-
MENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI
REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.-----
-----ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 30359 DELLA RACCOLTA-----
-----S T A T U T O-----
TITOLO I-----
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----
E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comu-
ne di Carmignano di Brenta, la Società Cooperativa denominata
"NOI Società Cooperativa Sociale ONLUS".-----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-
tanze anche altrove.-----
Art. 2 (Durata)-----
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacin-
quanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per
i soci dissenzienti.-----
TITOLO II-----
SCOPO - OGGETTO-----
Art. 3 (Scopo mutualistico)-----
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-
le dei cittadini.-----
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-
craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col terri-
torio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni
pubbliche.-----
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-
si dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle
comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-
tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo
Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-
lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che
ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai
soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-
nali.-----
La Cooperativa può operare anche con terzi.-----
A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il so-
cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-
cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-

teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto Sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:-----

- creare luoghi di accoglienza, dialogo, formazione per persone che necessitino di particolare attenzione perché provenienti da situazioni di povertà, problematiche di rilievo psicologico e psichiatrico lieve, disagio familiare e sociale che ne determinino lo scarso inserimento nel tessuto sociale e lavorativo con difficoltà personali di integrazione psico-affettiva, carente stima di sé, relazione interpersonali problematiche;-----
- attivare percorsi di integrazione sociale basati sulla partecipazione alla definizione ed esercizio dei diritti di lavoro, alla libera formazione della personalità, nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna;-----
- realizzare forme concrete di inserimento per le categorie emarginate, quali (a solo titolo esemplificativo) persone in condizioni di rischio sociale, portatori di handicap, detenuti ed ex-detenuti, immigrati da paesi terzi;-----
- gestire, in conto proprio o per conto di terzi attività di formazione e di informazione, di studi, ricerche e consulenze con particolare riferimento ai temi del terzo settore;-----
- gestire stabilmente e temporaneamente, in conto proprio o conto terzi, servizi di segreteria, custodia di aree pubbliche e private e locali, sportelli informativi, biblioteche, isole ecologiche ecc.-----
- promuovere e gestire forme di servizio sociale, di attività culturali e creative, di informazione e documentazione, allo scopo dell'inserimento lavorativo di soggetti in stato di bisogno come individuati dall'art.4 della legge 381/91;-----
- promuovere e gestire servizi socio-sanitari, anche domiciliari in forma diretta o in convenzione con Enti Pubblici e con privati;-----
- l'organizzazione e il controllo dei processi aziendali;-----
- la gestione di eventi ed attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui la società opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;-----
- la gestione di attività di pulizia e facchinaggio;-----
- la gestione di attività gastronomiche e di somministrazione alimenti;-----
- per il conseguimento dell'oggetto sociale (e quindi in via strumentale e non prevalente) la cooperativa può inoltre compiere, entro i limiti e secondo le modalità di legge (e quindi con esclusione delle operazioni finanziarie nei confronti del pubblico), ogni operazione (mobiliare od immobiliare, commer-

ciale, industriale e finanziaria), comprese la prestazione di garanzie (reali o personali) anche per debiti di terzi e la partecipazione o la cointeressenza in altre società di qualsiasi tipo.-----
Può quindi, a titolo esemplificativo:-----
- stipulare contratti di mutuo, di apertura di credito in conto corrente, di finanziamento ed in genere contratti bancari, salvo il divieto di concedere prestiti a favore dei soci;-----
- acquistare titoli di stato, azioni, obbligazioni e quote di partecipazione sociale, partecipare a consorzi tra imprenditori o a consorzi con scopi urbanistico-edilizi; concludere contratti di associazione in partecipazione, di cointeressenza, di joint-venture o associazione temporanea di imprese con altre società ed in genere con altre imprese, enti o organizzazioni di qualsiasi tipo;-----
- prestare, a titolo oneroso o ad altro titolo, garanzie reali o personali, tipiche o atipiche (comprese le garanzie autonome, i depositi di garanzia, le lettere di patronage), per l'adempimento di obbligazioni proprie (per quanto riguarda le garanzie reali) e di terzi (per quanto riguarda le garanzie reali e personali), con esclusione dei soci;-----
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----
- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;-----
- costituire gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;-----
- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci;-----
- ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati;-----
- impegnarsi nel Servizio Civile Nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi di attività non militari, favorire la realizzazione di principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.-----
- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, ad eccezione degli atti e delle attività riservate per disposizioni di legge a soggetti in possesso di particolari requisiti che la cooperativa non possiede.-----
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.-----
TITOLO III-----
SOCI COOPERATORI-----
Art. 5 (Soci)-----
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----
I soci cooperatori:-----
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.-----
Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----
1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----
2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-

vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;-----

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

4) soci sostenitori:-----
- soci che condividono gli scopi della Cooperativa e la sostengono senza prestare alcun tipo di attività di nessun genere.-----

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.-----

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.-----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.-----

Art.6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci pre-

senti, ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:-----
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci.-----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----
In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----
TITOLO IV-----
SOCI SOVVENTORI-----
Art. 7 (Soci sovventori)-----
Ferma restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.-----
Art.8 (Deliberazione di emissione)-----
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----
a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-

perativi sulle azioni emesse;-----
c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;-----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.-----
Art.9 (Recesso dei soci sovventori)-----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----
TITOLO V-----
AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----
Art. 10 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)-----
Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 59/92.-----
In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante o del pa-

trimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----
Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento virgola zero zero).-----
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----
All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni.-----
La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.-----
L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:-----
- l'importo complessivo dell'emissione dei limiti sopra indicati;-----
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;-----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.-----
Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.-----
I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:-----
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;-----
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----
Art. 11 (Assemblea speciale)-----
L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante del comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.-----
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.-----
L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.-----
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci con fa-

coltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.-----

Art. 12 (Recesso)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.----

TITOLO VI-----

IL RAPPORTO SOCIALE-----

Art. 13 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;-----
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;---
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitraria contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----
- c) la qualifica della persona che ha sottoscrive la domanda.--

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----
Art. 14 (Obblighi dei soci) -----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci sono obbligati:-----
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----
- del capitale sottoscritto;-----
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----
all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa, via e-mail, via fax.-----
Art. 15 (Perdita di qualità di socio)-----
La qualità dei soci si perde:-----
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----
Art. 16 (Recesso del socio)-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.-----
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.-----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.-----
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo.-----
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta
dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso
dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.-----
Art. 17 (Esclusione)-----
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-
strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
fronti del socio che:-----
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
per l'ammissione, come previsto dall'art. 5, per tutte le ca-
tegorie di soci;-----
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-
li, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ac-
cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque
giorni per adeguarsi;-----
c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il
termine di 90 (novanta) giorni, non si adempia al versamento
del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di even-
tuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----
d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle
cause di interruzione del rapporto di lavoro, prevista dal
CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adotta-
to ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di so-
cio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;-----
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-
ministrativo;-----
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative socia-
li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-
manenza in società o diserti senza giustificato motivo, e-
spresso in forma scritta, 2 assemblee consecutive.-----
Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di
lavoro cessi per qualsiasi causa.-----
Contro la deliberazione di esclusione di socio, può proporre
opposizione al Consiglio Arbitrale, ai sensi dell'art. 43 e
seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
luzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)-----
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione,
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i

soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa, a mezzo raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 19 (Liquidazione della quota)-----

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni, interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad un aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 20 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura di cui al precedente articolo 19.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.-----

In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2347, 2 e 3 comma del codice civile.-----

Art. 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.---

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b),

c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

TITOLO VII-----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 22 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero);-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;-----

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formate con le somme versate dai soci;-----

4) dalla riserva straordinaria;-----

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.-----

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.-----

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Art. 24 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.--

Art. 25 (Ristorni)-----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----

- aumento delle azioni detenute da ciascun socio;-----

- emissione di obbligazioni;-----

- emissione di strumenti finanziari.-----

A) La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, da predisporre a cura degli amministratori sulla base della delibera assembleare.-----

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.-----

TITOLO VIII-----

ORGANI SOCIALI-----

Art. 26 (Organi)-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Consiglio dei Sindaci, se nominato;-----
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.-----

Art. 27 (Assemblee)-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.-----
Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)-----

L'assemblea ordinaria:-----

- 1. approva il bilancio e destina gli utili;-----
- 2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;-----
- 3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;-----
- 4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;-----
- 5. procede alla nomina degli amministratori;-----
- 6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;-----

7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-
ministratori ed ai sindaci;-----
8. approva i regolamenti interni;-----
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;-----
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
competenza dalla legge e dal presente statuto-----
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
all'art. 26.-----
L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il
Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per
la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano
almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottoponga-
no alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli am-
ministratori.-----
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
chiesta.-----
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-
menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di
una relazione da essi predisposta.-----
L' Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.
civ. -----
Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)-----
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-
naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-
presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al
voto.-----
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che stra-
ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.--
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----
Art. 30 (Verbale delle Deliberazioni e votazioni)-----
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il
verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente
anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì
indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve
consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-
vorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-
nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straor-
dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-
sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-
stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-
ne.-----

Art. 31 (Voto)-----
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.-----
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.-----
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.-----
Non è ammesso il voto segreto.-----
Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)-----
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----
Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)-----
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori.-----
I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.-----
Art. 34 (Compito del Consiglio di Amministrazione)-----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma secondo, del codice civile.-----
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-

nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e della sue controllate.-----

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica, devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli

atti di ordinaria amministrazione.-----
In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----
Art. 37 (Compensi agli amministratori)-----
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.-----
Art. 38 (Rappresentanza)-----
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----
Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----
Art. 39 (Collegio Sindacale)-----
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----
Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.-----
Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.-----
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----
Essi sono rieleggibili.-----
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----
Art. 40 (Controllo Contabile)-----
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o

che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.-----

TITOLO IX-----

CONTROVERSIE-----

Art. 41 (Clausole di Conciliazione)-----

Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari, nonché le controversie da amministratori, liquidatori o ----- Sindaci, o nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio o presso un altro organismo iscritto.-----

TITOLO X-----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 42 (Liquidatori)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

TITOLO XI-----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 44 (Regolamenti)-----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto, ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-

samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-rogabili e devono essere di fatto osservati.-----
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:-----
a) non potrà distribuire in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;-----
c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;-----
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so- ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali- stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----
Art. 46 (Rinvio)-----
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigen- ti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civi- le contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto com- patibili, le norme delle S.r.l. -----
FIRMATO PIGATO VITTORINO-----
FIRMATO NICOLA MAFFEI NOTAIO SIGILLO-----